



# COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA N° 12

DEL 11/03/2020

**OGGETTO : EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19. SOSPENSIONE DEL MERCATO A CADENZA QUINDICINALE A CASOLE D'ELSA E NELLA FRAZIONE DI PIEVESCOLA**

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo

## IL SINDACO

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;

**DATO ATTO** che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** inoltre il DPCM 8 marzo 2020 avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

**PRESO ATTO** che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, con DPCM del 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 del 09/03/2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale"*, è stato stabilito di estendere all'intero territorio nazionale le misure disposte dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;

**CONSIDERATO** necessario, in adempimento a quanto disposto con detto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottare misure idonee per evitare occasioni di assembramento di persone in luoghi pubblici;

**RITENUTO** che durante lo svolgimento del mercato che si svolge ogni lunedì mattina con cadenza quindicinale sia nel centro storico di Casole d'Elsa che nella frazione di Pievescola, non sussistano le condizioni per garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie disposte dal DPCM 9 marzo 2020 per il contenimento del diffondersi del contagio del virus COVID-19, né per assicurare i necessari controlli di cui all'art. 4 del medesimo decreto;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.L.vo 18.8.2000 n°267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

## ORDINA

1. la sospensione del mercato che si svolge ogni lunedì mattina con cadenza quindicinale sia nel centro storico di Casole d'Elsa che nella frazione di Pievescola, a partire dalla data odierna fino al 3 aprile 2020, al fine di adempiere a quanto disposto con DPCM 9 marzo 2020;

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale nonché sul sito del comune di Casole d'Elsa;
- che copia del presente provvedimento sia trasmesso alle forze dell'ordine per la piena osservanza del medesimo;

### **Avverte altresì**

- ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

*Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*